



# COMUNE DI FIESSO D'ARTICO

Città Metropolitana di Venezia

## SETTORE DUE LAVORI PUBBLICI

### ORDINANZA N. 34 DEL 04/10/2021

<b>OGGETTO:</b>	ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEI MEZZI SU VIA RIVIERA DEL BRENTA - SR11, DA VIA MATTEOTTI A VIA BALDANA, NEL CENTRO ABITATO DI FIESSO D'ARTICO, DALLE ORE 00:00 ALLE ORE 06:00 DEL GIORNO 06.10.2021 PER TRANSITO CONVOGLIO PER TRASPORTO ECCEZIONALE
-----------------	--

### IL RESPONSABILE DI SETTORE

**Vista** la richiesta pervenuta in data 28.09.2021 con prot. n. 11883 da parte della ditta Fagioli S.p.A. con sede in S. Ilario d'Enza (RE) in via G.B. Ferraris, n. 13, con integrazioni prott. 11913/2021, 12094/2021, tendente ad ottenere l'istituzione di divieto di sosta su via Riviera del Brenta – SR11, all'interno del territorio comunale di Fiesso d'Artico, nel tratto tra via Matteotti e via Baldana, per transito di convoglio per trasporto eccezionale, da effettuarsi dalle ore 00.00 alle ore 06.00 del giorno 06.10.2021;

**Considerato** che, seguito di sopralluogo, risulta necessario lo sgombero degli autoveicoli in detto tratto viario al fine del transito del convoglio, altrimenti non fattibile;

**Ritenuto** pertanto necessario, al fine di consentire la regolare circolazione del convoglio e per motivi di sicurezza della circolazione stradale e di viabilità nonché per esigenze di carattere tecnico, adottare conseguentemente specifici provvedimenti di disciplina temporanea della circolazione;

**Acquisita** l'Autorizzazione alla circolazione di veicoli eccezionali o veicoli in condizioni di eccezionalità, rilasciato dal Dirigente dell'Area Tecnica Viabilità della Provincia di Padova, nr. 1078/2021/S, ns. prott. 12187/2021, 12195/2021, contenente prescrizioni ed allegati i pareri di competenza di Veneto Strade S.p.A. e di Città metropolitana di Venezia;

**Visto** l'art. 7 del Decreto Legislativo 30/04/92 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni e relativo Regolamento di attuazione D.P.R. n. 495 del 16/12/92;

**Vista** la Legge 241/90;

**Visto** l'art.107 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

**Visto** il decreto del Sindaco del Comune di Fiesso d'Artico n. 16 del 16.08.2021 di nomina del Responsabile del Settore Lavori Pubblici – Patrimonio-Manutenzioni- Ecologia- Protezione Civile;

### ORDINA

per le motivazioni in premessa citate:

1. di istituire il divieto di sosta, con rimozione dei mezzi presenti **su via Riviera del Brenta – SR11 “Padana Superiore”**, nel centro abitato di Fiesso d'Artico (tratto da via Matteotti a via Baldana) **dalle ore 00:00 alle ore 06:00 del giorno 06.07.2021**;
2. di estendere il presente provvedimento anche alla notte successiva, medesimi orari e modalità, in caso di condizioni meteorologiche avverse e/o contrattempi diversi;

### DISPONE

- A) che in caso di necessità venga effettuata la modifica e/o la rimozione dell'attuale segnaletica e/o degli impianti semaforici, strettamente necessaria ai fini del passaggio dei mezzi, a cura e spese della suindicata ditta richiedente Fagioli S.p.A.;



# COMUNE DI FIESSO D'ARTICO

*Città Metropolitana di Venezia*

- B) che venga contestualmente installata necessaria segnaletica temporanea conforme a quanto previsto dal Codice della Strada, a cura e spese della suindicata ditta richiedente Fagioli S.p.A.;
- C) che copia del presente provvedimento sia trasmessa, in via telematica a:
- ditta Fagioli S.p.A.;
  - Comando di Polizia Locale – Unione dei Comuni “Città della Riviera del Brenta”;
  - Comando Stazione Carabinieri di Stra;
  - Veneto Strade S.p.A.;
  - Questura di Venezia;

## **DA' ATTO**

- Che tutti gli utenti della strada sono obbligati al rispetto dei segnali apposti con l'avvertenza che in caso di trasgressione verranno comminate le sanzioni previste dalla Legge;
- Che gli organi espletanti il servizio di Polizia Stradale, come previsto dall'art.12 paragrafo e) del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992, sono incaricati alla vigilanza sul rispetto delle norme previste nel presente provvedimento;
- Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 07/08/90, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6/12/71 n. 1034, chiunque vi abbia interesse può ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al TAR del Veneto ovvero effettuare ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, termini tutti decorrenti dalla data di pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio Comunale;
- Che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs n. 285/92, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/92;
- Dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'art. 6 e 14 del D.P.R. 62/2013 per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento che sottoscrive il presente atto, né in capo al responsabile dell'istruttoria anche ai sensi del combinato disposto dagli art. 6 bis della L. n 241/90 e art. 7 del D.P.R. n 62/2013;
- Che il presente atto viene reso pubblico mediante l'affissione all'Albo pretorio on-line del Comune di Fiesso d'Artico e nell'apposita sezione “Amministrazione trasparente - sezione provvedimenti” del sito web dell'Ente in adempimento a quanto sancito dal D. Lgs. n. 33/2013 e dalla L. 190/2012;

**IL RESPONSABILE DI SETTORE**  
**PRETIN MARCO / ArubaPEC S.p.A.**

*Documento sottoscritto con firma digitale*